



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10724 del 2014, proposto da:
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio
Angiolini, Isetta Barsanti Mauceri, Luca Formilan, Alessandro Basilico e
Francesco Americo, con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo, sito in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del
Ministro p.t.;

U.T.G. - Prefettura di Roma, in persona del Prefetto p.t.;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., tutti rappresentati e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via
dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

al giudicato della sentenza n. 8843/2013 emessa dal Tar del Lazio

sezione terza bis;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di U.T.G. - Prefettura di Roma e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell'art.112 c.p.a, la Federazione ricorrente - organizzazione sindacale statutariamente preposta alla organizzazione e tutela delle lavoratrici e lavoratori dei settori della conoscenza in Italia con ampia rappresentatività presso gli operatori scolastici- si duole della mancata esecuzione e da parte dell'amministrazione e da parte del Commissario ad acta, nominato con la medesima decisione, della sentenza n.8843/2013 – confermata in appello con sentenza n.866 del 24 febbraio 2014- con cui il TAR Lazio, sez.III bis, accogliendo il ricorso avverso il silenzio proposto con il rito previsto dall'art. 117 c.p.a., ha dichiarato l'inerzia del Ministero resistente che, in violazione dell'art. 2, comma 9, del d. lgs. n. 233 del 1999, non ha provveduto all'emanazione delle misure necessarie per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e, segnatamente, all'emanazione dell'ordinanza ministeriale richiamata

dalla norma citata (avente ad oggetto la fissazione dei termini e delle modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori della scuola in seno al predetto organismo nonché per le designazioni e le nomine degli altri componenti non elettivi) e per l'effetto ha ordinato al Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università di emanare l'ordinanza prevista dall'art. 2, comma 9, del decreto legislativo n. 233 del 1999 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della richiamata decisione e, per l'ipotesi di persistente inerzia, ha nominato Commissario ad acta in persona del Prefetto di Roma o nel funzionario da quest'ultimo delegato, che vi provvederà entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

Lamenta parte ricorrente che, malgrado il tempo trascorso, l'amministrazione – nonostante ripetuti solleciti e diffide - non ha tuttora ottemperato e che infine in data 21.07.2014 il Dott. Antonio Tedeschi, Viceprefetto delegato dal Prefetto quale Commissario ad acta con decreto in data 8.05.2014, ha comunicato che sono in corso approfondimenti per individuare la procedura necessaria per ottemperare alla decisione.

Con successiva memoria depositata in giudizio parte ricorrente ha altresì evidenziato come l'urgenza di provvedere alla costituzione del Consiglio superiore della pubblica istruzione sia stata sottolineata anche da un intervento del legislatore, successivo alla sentenza di cui si tratta: l'art. 23-quinquies del decreto legge n. 90 del 2014, inserito dalla legge di conversione n. 114 del 2014 e rubricato «Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico», ha, infatti, stabilito che le elezioni dell'organo «sono bandite entro il 31 dicembre 2014» e ha rappresentato la necessità che, in sede di ottemperanza, alla ridetta sentenza n. 8843

del 2013, l'amministrazione proceda a una interpretazione della norma costituzionalmente orientata e sistematica tale da condurre alla emanazione dell'ordinanza prevista dall'art. 2, co. 9, del d.lgs. n. 233 del 1999 tenendo conto, nello stabilire termini e modalità per le elezioni, della necessità di assicurare al personale delle scuole statali un'adeguata rappresentanza, tenendo conto di quanto previsto dall'art.2, co. 5, lett. a) del richiamato decreto.

L'amministrazione non si è costituita in giudizio e nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2014, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

In via preliminare, il Collegio deve procedere alla qualificazione dell'odierna azione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, c.p.a. ed alla sua conversione in azione esecutiva del silenzio accertato giudizialmente (nello stesso senso, v. T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 30 giugno 2014, n. 1615; T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 10-07-2012, n. 6233).

Invero, il ricorso introdotto come richiesta di ottemperanza al giudicato deve essere riferito, ove si domandi, come nel caso in esame, l'esecuzione di una sentenza su fattispecie di silenzio rifiuto serbato dalla P.A., al correlato rito, che anche nella fase esecutiva è regolato da puntuali e diverse disposizioni processuali, contenute nell'art. 117 c.p.a..

In particolare, ai sensi di tali disposizioni, nelle controversie avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza conclusiva del giudizio, o successivamente su istanza della parte interessata, e conosce di tutte le questioni relative all'esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario (Cfr. T.A.R. Sicilia Catania, I Sezione, 28 Febbraio 2011 n. 491).

In particolare, se l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza può

in astratto scaturire, a norma dell'art. 112 d.lgs. n. 104/2010, nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza, vuoi per il silenzio serbato di fronte alla richiesta del privato, vuoi per la sostanziale elusività del suo comportamento, qualora – come nel caso in esame- il giudice abbia già provveduto alla nomina, giusta l'art. 21 CPA, di un commissario ad acta, non vi è spazio giuridico per dolersi dell'azione o dell'omissione dell'amministrazione, in quanto la stessa è stata sostituita nell'ottemperanza e vi è un soggetto diverso incaricato dell'esecuzione (Cons. Stato Sez. IV, 20-01-2014, n. 260). Né, per i motivi evidenziati, il Collegio ritiene possa esservi spazio, in tale sede, per accogliere la domanda azionata tendente ad ottenere l'emanazione del provvedimento di cui trattasi, anche perchè la menzionata sentenza di questo T.A.R. n. 8843/2013 si è limitata alla declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di riscontrare esplicitamente la richiesta di parte ricorrente, senza stabilire il contenuto del provvedimento emanando dalla P.A..

Ricondotta, quindi, la presente azione nell'alveo della fase esecutiva del giudizio sul silenzio per come regolata dall'art. 117 , comma 4, c.p.a. (cfr T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 12-04-2012, n. 994), il Tribunale rileva che, per stessa ammissione di parte ricorrente, il Commissario ad acta ha riferito che è in corso istruttoria al fine di poter dare compiuta esecuzione alla sentenza di cui trattasi.

Tuttavia, anche tenendo conto della sopravvenienza della disposizione normativa richiamata da parte ricorrente, il Collegio ritiene che in considerazione del lungo tempo decorso non possa ulteriormente tollerarsi alcuna inerzia nell'emanazione dell'ordinanza di cui trattasi.

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va ordinato al Commissario ad acta, in persona

del Dott. Antonio Tedeschi, Viceprefetto delegato dal Prefetto giusta decreto in data 8.05.2014, di provvedere all'emanazione dell'ordinanza prevista dall'art. 2, comma 9, del decreto legislativo n. 233 del 1999 entro il termine di giorni 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente decisione. Nulla sulle spese processuali, poiché l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), riqualificato il ricorso ai sensi dell'art. 117, comma 4, c.p.a lo accoglie e per l'effetto ordina al Commissario ad acta, in persona del Dott. Antonio Tedeschi, Viceprefetto delegato dal Prefetto giusta decreto in data 8.05.2014, di provvedere all'emanazione dell'ordinanza prevista dall'art. 2, comma 9, del decreto legislativo n. 233 del 1999 di cui alla sentenza n. 8843/2013, emessa dal Tar del Lazio sezione terza bis entro il termine di giorni 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente decisione.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)